



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

## Linee guida

Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione siciliana.

 <p><b>P FESR</b> SICILIA 2014-2020</p>	<p><b>2014IT16RFOP016</b> Decisione n. C(2015)5904 del 17/08/2015</p>
--	---

# Operazioni che generano entrate nette

Art. 61 Regolamento 1303/2013

**Autorità di coordinamento** **Autorità di Gestione**

Regione siciliana

Dipartimento della Programmazione



04 Settembre 2017 – Versione 01/2017



## SOMMARIO

<b>Premesse .....</b>	<b>1</b>
<b>1 Definizione e campo di applicazione .....</b>	<b>2</b>
1.1 Base normativa e documenti di riferimento .....	2
1.1.1 Normativa .....	3
1.1.2 Documentazione .....	3
<b>2 Screening delle operazioni escluse dall'applicazione .....</b>	<b>4</b>
2.1 Operazioni con costo ammissibile inferiore alle soglie stabilite dal regolamento .....	4
2.2 Aiuti di Stato .....	4
2.3 Altre forme di sostegno escluse .....	5
<b>3 Metodologia di calcolo del contributo pubblico .....</b>	<b>6</b>
3.1 Metodi per la determinazione delle entrate nette .....	7
<b>4 Orientamenti per il calcolo del funding gap .....</b>	<b>9</b>
4.1 Principi generali dell'analisi .....	9
4.1.1 La normale redditività attesa .....	10
4.1.2 Il principio chi inquina paga .....	11
4.1.3 Le considerazioni di equità .....	12
4.2 Le variabili per il calcolo del deficit di finanziamento .....	12
4.2.1 Il periodo di riferimento .....	12
4.2.2 Il costo di investimento .....	13
4.2.3 Le entrate .....	13
4.2.4 I costi operativi e i costi di sostituzione .....	15
4.2.5 I risparmi sui costi operativi .....	16
4.2.6 Il valore residuo dell'investimento .....	16
4.2.7 Il tasso di attualizzazione finanziaria .....	17
<b>5 Impossibilità nel valutare le entrate in anticipo .....</b>	<b>18</b>
<b>6 Verifiche ex post e degli eventuali recuperi .....</b>	<b>19</b>
<b>Allegato 1: Check list .....</b>	<b>21</b>
Casi di esclusione diretta .....	21
<b>Allegato 2- Istruzioni per la compilazione del "modello per la determinazione del deficit di finanziamento" .....</b>	<b>22</b>
Foglio di calcolo 1: Investimento .....	22
Foglio di calcolo 2- Gestione: scenario con investimento .....	23
Foglio di calcolo 3- Gestione: scenario senza investimento .....	24
Foglio di calcolo 4- Deficit di finanziamento .....	25
Caso A - non genera entrate nette ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1303/2013 .....	26
Caso B - genera entrate nette ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1303/2013 .....	26

Allegato 3: Relazione e dichiarazione sulla stima delle variabili adoperate per il calcolo del deficit di finanziamento.....28

## Premesse

In base al disposto regolamentare comunitario, i progetti generatori di entrate sono operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento o durante la loro esecuzione. Le regole relative ai progetti generatori di entrate devono essere applicate ad esempio a:

- infrastrutture che producono rientri finanziari pagati direttamente dagli utenti, quali ad esempio le autostrade oppure gli impianti di depurazione;
- infrastrutture che generano entrate da locazione di immobili, come ad esempio gli incubatori di imprese o gli edifici destinati a finalità culturali;
- infrastrutture che generano altre forme di pagamento quale corrispettivo per un servizio erogato, ad esempio come nel caso dei centri di formazione professionale.

La Regione nell'ambito dei processi attuativi intende definire procedure, criteri e modalità attuative attraverso le quali Organismi intermedi, Beneficiari e/o UCO possano applicare correttamente le regole e le indicazioni contenute nel già citato art. 61 del Reg. 1303/13.

Le indicazioni qui contenute, riferite a criteri generali, sono valide per la totalità delle iniziative attivabili con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il documento presenta la definizione di operazioni che generano entrate nette e individua le disposizioni cui il beneficiario dovrà attenersi all'atto dell'individuazione delle entrate nette (paragrafo 1). Successivamente nel paragrafo 2 vengono illustrate le tipologie di operazioni escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alle entrate nette. Nel paragrafo 3, invece, viene descritta la metodologia per la determinazione della spesa ammissibile per le operazioni che generano entrate nette e vengono descritte le fasi e le modalità di calcolo del contributo pubblico. Il documento, poi, prosegue fornendo alcuni orientamenti e illustrando le variabili da quantificare e i parametri da adoperare per la determinazione della spesa ammissibile (paragrafo 4). Il documento presenta nella parte finale le disposizioni applicabili nel caso in cui sia oggettivamente impossibile valutare le entrate nette in anticipo (paragrafo 5) e le verifiche ex post che saranno eseguite dal Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità con specifico riferimento alle operazioni che generano entrate nette (paragrafo 6).

In allegato al documento, vengono presentate le istruzioni per la compilazione del modello fornito dall'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione per la determinazione della spesa ammissibile per le operazioni che generano entrate e le dichiarazioni da allegare agli schemi di convenzione ed a corredo degli avvisi per la selezione delle operazioni.

## 1 Definizione e campo di applicazione

L'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013 disciplina le operazioni che generano entrate nette durante e dopo il loro completamento. Tali operazioni sono costituite dai progetti cofinanziati dal programma operativo che dopo il loro completamento presentano dei flussi finanziari in entrata che sono pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione e che sono maggiori dei costi operativi e dei costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. Per tali operazioni, la spesa ammissibile è ridotta tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento.

L'applicazione del metodo delle entrate nette per la definizione della spesa ammissibile prevede delle eccezioni che sono elencate nei commi 6 e 7 dell'articolo 61. In particolare non vengono considerate operazioni che generano entrate nette:

- le operazioni per le quali il sostegno nell'ambito del programma operativo costituisce "aiuto di Stato";
- le operazioni il cui costo ammissibile prima dell'applicazione delle disposizioni sulle entrate nette non supera 1.000.000 euro;
- l'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- l'assistenza tecnica;
- il sostegno da o a strumenti finanziari;
- le operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;

L'articolo 65, comma 8 del regolamento (UE) n.1303/2013 definisce invece le spese ammissibili per le operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61. Per tali tipologie di operazioni, le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Anche l'applicazione di tale regola è soggetta ad alcune eccezioni. Infatti, la riduzione delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione non avviene per le seguenti categorie di operazioni:

- assistenza tecnica;
- strumenti finanziari;
- assistenza rimborsabile soggetto all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- progetti soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- progetti per i quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- progetti attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- progetti per i quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 euro.

### 1.1 Base normativa e documenti di riferimento

Si ritiene utile richiamare i regolamenti e documenti da assumere per una corretta determinazione della spesa ammissibile per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento finanziate dal Programma operativo FESR 2014-2020 della Regione Siciliana.

### 1.1.1 Normativa

---

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *“recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”*;
- Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 *“il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 *“recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea”*;
- Regolamento delegato (UE) n.1516/2015 della Commissione, del 10 giugno 2015 *“che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione”*.

### 1.1.2 Documentazione

---

- *Guide to cost-benefit analysis of investment projects. Economic appraisal tool for cohesion policy 2014-2020*;
- *Guidance for Member States on management verifications – EGESIF 14-0012 del 6/01/2015*

## 2 Screening delle operazioni escluse dall'applicazione

L'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013, prevede che la spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE sia ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

L'applicazione delle disposizioni relative alle operazioni è soggetta ad alcune eccezioni che sono elencate nell'articolo 61 e nell'articolo 65 e che restringono l'insieme delle possibili operazioni per le quali sarà necessario determinare le entrate nette. In questo paragrafo sono riportati i principali casi e le azioni del programma operativo regionale FESR 2014-2020 che contribuiscono a finanziare le operazioni non soggette alle disposizioni relative ai progetti che generano entrate nette.

### 2.1 Operazioni con costo ammissibile inferiore alle soglie stabilite dal regolamento

Motivazioni di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzione degli oneri sui beneficiari hanno indotto la Commissione a fissare una soglia al di sotto della quale non risultano applicabili le disposizioni relative alle operazioni che generano entrate nette ai progetti cofinanziati dai fondi SIE.

In particolare, il comma 7 dell'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013 che per le operazioni che presentano un costo ammissibile totale inferiore ad 1.000.000 euro non sia necessario procedere alla determinazione delle entrate nette e alla successiva riduzione della spesa ammissibile per tenere conto di tali entrate. È bene segnalare che ai progetti con costo ammissibile totale pari o superiore ad 1.000.000 euro continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 61 del citato regolamento, anche nel caso in cui a seguito della determinazione delle entrate nette e della riduzione della spesa ammissibile con i metodi previsti da tale articolo 61, la spesa ammissibile risultante fosse inferiore a 1.000.000 euro.

Similmente le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 8 del regolamento (UE) n.1303/2013 non si applicheranno alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 euro.

### 2.2 Aiuti di Stato

Nelle diverse operazioni che hanno come beneficiario le imprese e per le quali il sostegno nell'ambito del programma operativo costituisce "aiuto di Stato", non trovano applicazione le disposizioni sui progetti generatori di entrate nette. In tale caso, infatti, la spesa ammissibile verrà determinata nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Gli aiuti di Stato, in base a quanto disposto dall'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Esempi di operazioni, per le quali il sostegno nell'ambito del programma operativo costituisce "aiuto di Stato" sono ad esempio quelle finanziate nell'ambito delle azioni dell'asse 3 del programma operativo regionale FESR 2014-2020 della Regione Siciliana che finanziano investimenti produttivi.

Giova segnalare inoltre che anche nel caso di infrastrutture il sostegno nell'ambito del programma operativo può costituire "aiuto di Stato". Esempi di operazioni infrastrutturali del programma operativo regionale FESR 2014-2020 della Regione Siciliana soggette alle norme in materia di aiuto di Stato sono quelle finanziate dalle seguenti azioni:

[Operazioni che generano entrate nette](#)



- 2.1.1 - Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e, nelle aree rurali e interne nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria;
- 4.3.1. Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle "città" e delle aree periurbane;

### 2.3 Altre forme di sostegno escluse

Le disposizioni sulle operazioni che generano entrate nette non risultano applicabili anche ad operazioni i cui sostegno viene erogato attraverso le seguenti forme:

- strumenti finanziari quali ad esempio quelli finanziati dal programma operativo nell'ambito dell'azione "3.6.1. *Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci*" o quelli che potrebbero essere finanziati nell'asse 4 del programma operativo;
- assistenza tecnica quali le operazioni finanziate dal programma operativo nell'ambito dell'asse "11. *Assistenza tecnica al PO FESR Sicilia 2014-2020*";
- sovvenzioni rimborsabili (al momento il programma operativo non prevede tale forma di sostegno alle operazioni);
- premi (al momento il programma operativo non prevede tale forma di sostegno alle operazioni);
- somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari.

### 3 Metodologia di calcolo del contributo pubblico

Il metodo utilizzato per definire la spesa ammissibile al contributo del programma operativo dei progetti che generano entrate nette che possono essere obiettivamente stimate in anticipo è quello del *funding gap*, altrimenti detto *deficit di finanziamento*.

Obiettivo di detto metodo è di individuare la parte del costo del progetto di investimento che può essere finanziato con le risorse dei programmi operativi, distinguendola da quella che viene finanziata dal progetto stesso e cioè con le cosiddette entrate nette. Tale metodo, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, dovrebbe evitare che il beneficiario del finanziamento del programma operativo riceva un vantaggio indebito ovvero un sovrainvestimento del progetto.

Le entrate nette sono costituite dai flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. Le entrate nette costituiscono dunque risorse create da "auto finanziamento".

Il *funding gap*, è dato dalla differenza tra il valore attuale dei costi d'investimento del progetto e le entrate nette attualizzate realizzate durante il periodo di vita economica del progetto stesso, aggiungendo, se del caso, il valore residuo dell'investimento. Il *funding gap*, pertanto, rappresenta quella parte dei costi di investimento del progetto che non possono essere finanziati/coperti dal progetto stesso e che quindi necessitano di essere finanziati con altre risorse.

Per determinare il *funding gap* è necessario effettuare un'analisi finanziaria che rispetti le disposizioni stabilite nell'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella sezione III del regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione. In particolare, la metodologia per la determinazione del *funding gap* è basata sui flussi di cassa attualizzati, ossia sui costi che saranno sostenuti e sulle entrate che saranno incassate nell'ambito delle operazioni. La metodologia, invece, prevede che siano escluse dal calcolo del *funding gap* voci contabili che non si traducono in flussi di cassa quali gli ammortamenti e le eventuali riserve.

Se l'operazione è costituita dalla realizzazione di una nuova opera le entrate e i costi sono quelli afferenti alla stessa, mentre se l'operazione interviene su un'opera già esistente si applicherà il metodo incrementale, confrontando le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi dello scenario senza il nuovo investimento.

Le entrate e i costi devono inoltre essere considerati nell'anno durante il quale hanno luogo e devono essere calcolati per un periodo di riferimento adeguato alla vita economica dell'operazione. Rispetto al ciclo di programmazione 2007-2013, l'allegato I del regolamento delegato (UE) n.480/2014 stabilisce puntualmente i periodi di riferimento che devono essere adoperati per l'analisi delle entrate e dei costi nei differenti settori. Inoltre, le norme chiariscono che il periodo di riferimento copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento. I flussi di cassa sono calcolati per ogni anno del periodo di riferimento stabilito nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n.480/2014.

Qualora il costo di investimento dell'operazione non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con il calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo di investimento.

Il processo di determinazione del *funding gap* può essere suddiviso in tre fasi principali.

La prima fase del metodo del *funding gap* riguarda il calcolo del deficit di finanziamento che è determinato sommando al costo di investimento attualizzato l'importo dei costi operativi attualizzati e sottraendo dallo stesso il valore attualizzato delle entrate nette e del valore residuo dell'opera. La formula di calcolo è dunque:

[Operazioni che generano entrate nette](#)

$$DF = CI_a - EN_a - VR_a$$

dove con DF indichiamo il deficit di finanziamento ossia l'importo massimo della spesa ammissibile,  $CI_a$  il costo di investimento dell'infrastruttura attualizzato,  $EN_a$  le entrate nette dell'opera nel periodo di riferimento appropriato e  $VR_a$  il valore residuo dell'opera al termine del periodo di riferimento appropriato.

La seconda fase riguarda la definizione del tasso di deficit di finanziamento che è determinato rapportando il deficit di finanziamento al valore del costo di investimento attualizzato. La formula di calcolo è pertanto:

$$TDF = DF : CI_a$$

dove TDF rappresenta il tasso deficit di finanziamento, DF il deficit di finanziamento ottenuto al termine della fase 1 e  $CI_a$  il costo di investimento attualizzato.

La terza fase del metodo di calcolo riguarda la definizione della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 61 che è ottenuta moltiplicando il tasso di deficit di finanziamento per il costo ammissibile dell'investimento. Il costo ammissibile dell'investimento è ottenuto detraendo dal costo complessivo le spese che ai sensi dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali non possono essere considerate ammissibili. La spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 61 sarà pertanto:

$$SA = CIA_a * TDF$$

dove con SA si intende la spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 61,  $CIA_a$  il costo di investimento ammissibile ai sensi del regolamento e delle norme nazionali e TDF il tasso deficit di finanziamento ottenuto al termine della fase 2.

### **3.1 Metodi per la determinazione delle entrate nette**

Il metodo del funding gap, come descritto nel precedente paragrafo, prevede che la spesa ammissibile dell'operazione sia ridotta in ragione della capacità del progetto di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento.

L'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che le entrate nette dell'operazione siano determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi alternativi, scelti dal Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità per settore, sottosectore o tipo di operazione:

- a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosectore applicabile all'operazione in base a quanto stabilito dall'allegato V del regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero in un regolamento delegato della Commissione;
- b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosectore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Nel caso in cui il Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità decida di scegliere per un determinato settore l'applicazione del metodo di cui alla lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applica-

zione del tasso forfettario. Il metodo di cui alla lettera a) consente di semplificare la gestione delle operazioni generatrici di entrate consentendo di applicare alle operazioni percentuali forfettarie di entrate, specifiche per settore, senza che si debbano sempre calcolare le entrate nette attualizzate.

**Tabella 1 – Tassi forfettari per progetti generatori di entrate nette di alcuni settori**

Settore	Tasso forfettario
Strada	30%
Ferrovia	20%
Trasporto urbano	20%
Acqua	25%
Rifiuti solidi	20%
Ricerca, sviluppo e innovazione	20%

Fonte: allegato V del reg. (UE) n.1303/2013 e reg. delegato (UE) n.1516/2015

Le entrate nette attualizzate, infatti, saranno determinate moltiplicando il tasso forfettario dello specifico settore di riferimento per il costo di investimento dell'operazione.

L'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013, paragrafo 3, terzo comma ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati anche per il settore delle TIC e il sottosettore dell'efficienza energetica. Tuttavia l'esistenza di grandi differenze a livello di redditività finanziaria sia tra i diversi paesi dell'Unione Europea sia al loro interno, unite alla carenza di dati disponibili, non hanno consentito alla Commissione Europea di stabilire tassi forfettari per i settori o sottosectori nei campi delle TIC e dell'efficienza energetica.

Nel caso in cui il Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità decida di scegliere per un determinato settore l'applicazione del metodo di cui alla lettera b), occorrerà fare riferimento a quanto contenuto nei successivi paragrafi ovvero all'eventuale regolamento delegato adottato dalla Commissione Europea in virtù dell'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013, paragrafo 6, terzo comma.

Qualora si applichi il metodo di cui alla lettera b), le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, devono essere dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

## 4 Orientamenti per il calcolo del funding gap

Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento deve prendere in considerazione i periodi di riferimento applicabili al settore dell'operazione, la redditività normalmente attesa per il tipo di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa della regione interessata.

Nel calcolare il deficit di finanziamento dell'operazione, il beneficiario deve rispettare una serie di norme ed orientamenti che sono illustrati in queste linee guida e che saranno oggetto di successivo controllo da parte del Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità. La determinazione del *funding gap* deve essere effettuata adeguatamente ed il calcolo del deficit di finanziamento deve essere documentato nella sua interezza.

Al momento della determinazione del deficit di finanziamento che sarà eseguito attraverso l'inserimento dei dati previsionali nell'Allegato "Modello per il calcolo delle entrate" il beneficiario dovrà in generale:

- applicare i parametri di calcolo stabiliti dalle norme comunitarie e definiti dal Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità, quali ad esempio periodo di riferimento e tasso di attualizzazione;
- assumere ipotesi prudenziali e ragionevoli per la determinazione delle previsioni relative ai flussi di cassa in entrata e in uscita che si origineranno dall'operazione, considerando la redditività normalmente attesa della categoria del progetto in questione, il principio "chi inquina paga" e infine le questioni legate all'accessibilità economica;
- descrivere in maniera completa le ipotesi formulate per la determinazione previsionale delle entrate e delle spese dell'operazione adoperando tecniche e metodi di stima adeguati e ogni utile informazione anche storica;
- considerare soltanto i flussi di cassa in entrata e in uscita direttamente attribuibili al progetto cofinanziato dal programma operativo.

Di seguito sono illustrati alcuni principi generali che devono essere adottati nell'analisi del deficit di finanziamento e successivamente vengono descritti i parametri di calcolo e gli orientamenti di cui il beneficiario dovrà tenere conto all'atto della determinazione del *funding gap*.

### 4.1 Principi generali dell'analisi

Nel realizzare l'analisi finanziaria necessaria per la determinazione del *funding gap* sarà necessario seguire una serie di regole e principi generali dettati dai regolamenti comunitari (UE) n.1303/2013 e n.480/2014 o contenuti nei documenti di lavoro comunitari. In particolare il beneficiario dovrà:

- effettuare l'analisi finanziaria per lo specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione stabilito dalla Commissione. Il periodo di riferimento comprende sia il periodo di realizzazione dell'operazione, sia il periodo di gestione (*art.15, comma 2, del regolamento delegato (UE) n.480/2014*);
- prendere in considerazione soltanto i flussi di cassa destinati ad essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione escludendo dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per le sopravvenienze passive (*art.19, comma 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n.480/2014*);
- determinare per il calcolo del deficit di finanziamento anche il valore residuo dell'investimento, nel caso in cui gli asset abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento fissato dalla Commissione (*art.18, comma 1, del regolamento delegato (UE) n.480/2014*);

- applicare il metodo incrementale che consiste nel confrontare le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi nello scenario senza il nuovo investimento. Nel caso in cui l'operazione sia costituita da un nuovo asset, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento (*art.15, comma 3, del regolamento delegato (UE) n.480/2014*);
- attualizzare i flussi di cassa incassati ed erogati nell'ambito dell'operazione utilizzando il tasso di attualizzazione finanziaria del 4% in termini reali come parametro di riferimento indicativo (*art. 19, comma3, del regolamento delegato (UE) n.480/2014*) effettuando conseguentemente l'analisi a "prezzi costanti" ossia assumendo l'ipotesi di invarianza dell'inflazione nel corso del periodo di riferimento;
- imputare le entrate nette con il calcolo pro-rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo di investimento, qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento (*art.61, comma 2, del regolamento (UE) n.1303/2013*);
- escludere dal calcolo delle entrate nette attualizzate l'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la stessa rappresenti un costo non ammissibile a cofinanziamento comunitario ossia sia recuperabile dal beneficiario a norma della normativa nazionale sull'IVA (*art.15, comma 4, del regolamento delegato (UE) n.480/2014*);
- condurre l'analisi finanziaria dal punto di vista del proprietario dell'opera. Laddove la gestione dell'opera sia affidata ad un gestore differente rispetto al proprietario sarà necessario effettuare un'analisi consolidata per determinare il deficit di finanziamento. Tale analisi consolidata non prenderà in considerazione i flussi finanziari tra il proprietario e l'operatore (*Guide to cost-benefit analysis of investment projects*).

#### **4.1.1 La normale redditività attesa**

---

La redditività di un investimento può essere definita come la capacità del progetto di generare risorse finanziarie aggiuntive rispetto alla quelle investite, indipendentemente dalle modalità del finanziamento.

La redditività normalmente attesa di un investimento è quella che consente di ottenere un reddito sufficiente a coprire esattamente il costo opportunità dei fattori produttivi (la migliore remunerazione alternativa che può essere ottenuta dalla manodopera, dall'amministrazione e dal capitale proprio dell'investitore).

La redditività attesa dipende in gran parte dai rischi del progetto, i quali dipendendo a loro volta da diversi fattori: il contesto socioeconomico del paese o della regione in cui il progetto è realizzato, le difficoltà della realizzazione, la vita economica del progetto e, soprattutto, il rischio legato alla domanda del servizio o del bene.

La tabella che segue riporta i livelli qualitativi di redditività normalmente attesa, tipici di settori usualmente finanziati da programmi operativi.

**Tabella 2 – redditività normalmente attesa e tassi forfettari**

Settore	Redditività normalmente attesa	Tassi forfettari
Ferrovie	Bassa	20%
Idrico	Medio-Bassa	25%
Strade	Medio-Bassa (strade a pedaggio)	30%
	Nulla (strade senza pedaggio)	
Gestione dei rifiuti	Media	20%
Porti e aeroporti	Media	-
Trasporto urbano	Medio-Bassa	20%
Energia	Medio-Alta	n.d.
Ricerca e innovazione	Bassa	20%
Banda larga	Medio-Alta	n.d.
Infrastrutture d'impresa	Medio-Alta	-
Altri settori	-	-

Fonte: rielaborazione sul Documento di lavoro n.4 “orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici” (DG Regio)

#### 4.1.2 Il principio chi inquina paga

Nei settori in cui è rilevante, incluso i settori ambientali, le tariffe e le altre forme di entrata dovrebbero essere generalmente determinate applicando il principio di “chi inquina paga” ed il principio del pieno recupero dei costi, salvo eccezioni legate a considerazioni di equità legate alla prosperità del territorio interessato.

Il principio “chi inquina paga” impone che i costi ambientali dell'inquinamento e della prevenzione siano sostenuti dai responsabili dell'inquinamento e che i metodi di addebito riflettano tutti i costi, compresi quelli di capitale e dei servizi ambientali, i costi ambientali dell'inquinamento e delle misure preventive attuate e i costi legati alla scarsità delle risorse utilizzate.

Considerando ad esempio una determinata opera che determini inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, le tariffe poste a carico degli utenti dovranno comprendere anche una parte dei costi proporzionati agli effetti dell'inquinamento causato dall'opera.

In generale, la Commissione incoraggia sistemi di tariffazione che fanno sopportare il costo dell'inquinamento e delle misure preventive a chi causa l'inquinamento. La tariffazione dovrebbe essere proporzionale ai costi marginali sociali di produzione, fra cui le spese per la tutela dell'ambiente e, nel caso dell'acqua, i costi legati alla scarsità delle risorse, o essere stabilita in modo da influire sulla scelta del modo di gestione. A esempio, per le infrastrutture di trasporto il prezzo da pagare dovrebbe coprire non soltanto i costi infrastrutturali, ma anche i costi esterni come quelli legati agli incidenti, all'inquinamento dell'aria, al rumore ed agli imbottigliamenti.

L'applicazione del principio “chi inquina paga” comporta un aumento delle tariffe, implicando misure di prevenzione/mitigazione necessarie per contrastare l'inquinamento.

Il principio, in linea generale, dovrebbe essere già contenuto nella determinazione della tariffa da parte delle amministrazioni pubbliche, tuttavia in tutti quei casi in cui la tariffa o altra entrata non sia già stata definita da norme o regolamenti di livello regionale o comunale, tale principio dovrà essere applicato nella determinazione delle entrate.

### 4.1.3 Le considerazioni di equità

---

Le considerazioni di equità legate alla prosperità relativa della regione interessata devono essere intese come un riferimento all'accessibilità economica delle tariffe ossia alla capacità degli utenti di pagare le tariffe per l'utilizzo del bene o per l'ottenimento del servizio.

Gli stati membri, in particolare, potrebbero fissare una tariffa massima per il bene o per il servizio che sia slegata dal costo marginale sociale di produzione, al fine di non imporre agli utenti un onere finanziario sproporzionato e garantire in tal modo che i cittadini più svantaggiati possano permettersi il servizio o il bene considerato. È bene tuttavia ricordare che esiste un trade off tra accessibilità economica delle tariffe e sostenibilità finanziaria degli interventi, dato che la fissazione di una tariffa con l'applicazione del criterio di accessibilità economica potrebbe generare una situazione in cui le entrate non riescono a coprire le spese di gestione e di manutenzione, mettendo a rischio la sostenibilità economica del progetto. In tal caso, potrebbero essere necessari trasferimenti correnti dai bilanci nazionali o regionali al fine di sostenere la gestione dell'opera. Tali trasferimenti, non saranno computati nel calcolo delle entrate nette e del funding gap.

L'articolo 61, dunque, si riferisce implicitamente alla possibilità di adattare l'assistenza comunitaria (mediante la determinazione delle spese ammissibili) alla ricchezza relativa della regione interessata, vale a dire alla capacità di pagamento degli utenti. Per un dato progetto, più le tariffe sono basse e più la sovvenzione comunitaria sarà elevata, ceteris paribus.

## 4.2 Le variabili per il calcolo del deficit di finanziamento

---

Il calcolo del deficit di finanziamento è basato sui flussi di cassa del progetto, ossia sulle risorse finanziarie destinate ad essere erogate o incassate nell'ambito dell'operazione. I flussi di cassa devono essere considerati nell'anno durante il quale hanno luogo e per il periodo di riferimento del settore di appartenenza.

In particolare, oltre ai costi di investimento dell'operazione, il beneficiario deve prendere in considerazione le entrate del progetto, i costi operativi e di sostituzione ed infine se del caso, il valore residuo dell'investimento.

Laddove l'operazione determini risparmi sui costi operativi, gli stessi vengono inclusi nel calcolo del deficit di finanziamento quali entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un determinato tasso di attualizzazione finanziaria.

### 4.2.1 Il periodo di riferimento

---

Il periodo di riferimento rappresenta il numero di anni per i quali sono fornite le previsioni finanziarie ed è differente a seconda del settore di appartenenza dell'operazione da finanziare con il contributo del programma operativo.

In base a quanto disposto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n.480/2014, le entrate nette attualizzate di un'operazione devono essere calcolate su uno specifico periodo di riferimento determinato per settore nell'allegato I del medesimo regolamento.

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, la Commissione, infatti, ha fissato attraverso un regolamento delegato i periodi di riferimento per i diversi settori in cui possono rientrare i differenti progetti generatori [Operazioni che generano entrate nette](#)

---



di entrate nette (tabella 3). I periodi di riferimento per settore sono stati determinati sulla base dei dati storici, registrati e conservati, relativi ai progetti generatori di entrate del periodo di programmazione 2007-2013. I periodi di riferimento potrebbero non coincidere con la vita economica dell'investimento, in tal caso sarà necessario calcolare il valore residuo dell'investimento nell'ultimo anno del periodo di riferimento.

Nel calcolo delle entrate nette, il beneficiario dovrà ricordare che il periodo di riferimento comprende anche il periodo di attuazione dell'operazione

**Tabella 3 – Periodi di riferimento per i differenti settori**

Settore	Periodo di riferimento (anni)
Ferrovie	30
Approvvigionamento idrico e gestione del ciclo delle acque	30
Strade	25-30
Gestione dei rifiuti	25-30
Porti e aeroporti	25
Trasporto urbano	25-30
Energia	15-25
Ricerca e innovazione	15-25
Banda larga	15-20
Infrastrutture d'impresa	10-15
Altri settori	10-15

Fonte: allegato I del reg. (UE) n.480/2014

#### 4.2.2 Il costo di investimento

La prima componente da determinare per l'analisi del *funding gap* è costituita dai costi di investimento dell'operazione finanziata. Nel calcolo del *funding gap* occorrerà prendere in considerazione sia i costi di investimento ammissibili sia quelli non ammissibili al cofinanziamento del programma operativo.

I costi di investimento includono tutte le spese in conto capitale per gli asset materiali, quali ad esempio terreni, edifici, impianti, macchinari e attrezzature e spese in conto capitale per gli asset immateriali, quali ad esempio progettazione, supervisione, assistenza tecnica, pubblicità, ecc.

I costi di investimento, devono essere disaggregati per gli anni di realizzazione dell'opera.

#### 4.2.3 Le entrate

Le entrate dell'operazione che il beneficiario deve determinare al fine di procedere al calcolo del *funding gap* concernono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i beni o servizi forniti dall'operazione, quali:

- le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura come ad esempio i pedaggi a carico degli autisti che utilizzano le autostrade;
- la vendita o la locazione di terreni o immobili come ad esempio i canoni di locazione pagati dagli utenti che utilizzano i parchi tecnologici oppure edifici culturali;

- i pagamenti per i servizi offerti come ad esempio nel caso del trattamento dei rifiuti oppure del trattamento delle acque di scarico.

É opportuno porre l'attenzione sul fatto che le entrate da determinare sono soltanto quelle che sono direttamente attribuibili all'operazione e che le stesse devono essere determinate sulla base del principio di cassa.

Nel calcolo delle entrate, invece, devono essere esclusi i trasferimenti oppure le sovvenzioni da parte di altre amministrazioni pubbliche, a meno che tali trasferimenti siano riconosciuti da altra amministrazione pubblica a fronte del bene o del servizio offerto grazie all'investimento. In quest'ultimo caso le somme trasferite dalla pubblica amministrazione, attraverso ad esempio prezzi, tariffe, trasferimenti e canoni di disponibilità, costituiscono il pagamento per l'uso dell'opera realizzata.

Per procedere al calcolo delle entrate dovrà essere adottato il metodo incrementale, confrontando le entrate dello scenario di realizzazione dell'investimento con le entrate dello scenario di mancata realizzazione dell'investimento. Laddove l'operazione consista nella realizzazione di un investimento su un asset pre-esistente dovranno essere considerate le entrate incrementalmente sia per la parte di domanda già soddisfatta con l'opera pre-esistente, sia per la parte di nuova domanda soddisfatta con l'operazione finanziata.

Le entrate saranno calcolate attraverso la formulazione di ipotesi e previsioni sulla quantità di beni o servizi offerti e sui loro "prezzi unitari". Nel periodo di riferimento possono registrarsi entrate crescenti in ragione delle quantità di beni o servizi offerti ovvero della variazione delle politiche di prezzo da parte del beneficiario.

*Regolamento delegato (UE) n. 480/2014*

**Articolo 16**

*Determinazione delle entrate*

*Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, le entrate sono determinate come segue:*

- a) ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica;*
- b) le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica;*
- c) se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati.*

**Tabella 4 – Possibili ricavi da considerare nei diversi settori o tipologie di investimento**

Settore /Tipo di investimento	Possibili ricavi da considerare
<i>Autostrade</i>	Pedaggi pagati dall'utenza Aumenti tariffari per miglioramento della qualità del servizio
<i>Ferrovie</i>	Aumenti tariffari per miglioramento della qualità del servizio Biglietti acquistati dai viaggiatori su nuova tratta Maggiori entrate per aumento disponibilità posti o numero di corse.
<i>Trasporto urbano</i>	Maggiori entrate da biglietti acquistati dai viaggiatori
<i>Parchi tecnologici</i>	Affitti pagati dalle imprese/Incassi per servizi prestati
<i>Musei e sale espositive</i>	Affitti pagati dagli espositori Biglietti d'ingresso pagati dai visitatori
<i>Asili nido</i>	Tariffe pagate dall'utenza Rimborsi spese mensa
<i>Infrastrutture a rete (metano, idrico, fognario)</i>	Nuovi allacci e tariffe relative a tale nuova componente Risparmi gestionali
<i>Depuratori e impianti di smaltimento rifiuti</i>	Tariffe pagate dall'utenza
<i>Aree bonificate</i>	Ricavi da vendita aree Canoni di locazione per affitto aree
<i>Produzione di energia elettrica da fotovoltaico</i>	Tariffe pagate dall'utenza Risparmi per autoconsumo
<i>Social housing</i>	Affitti a canone agevolato
<i>Depuratori e impianti di smaltimento</i>	Tariffe pagate dall'utenza

#### 4.2.4 I costi operativi e i costi di sostituzione

Oltre ai costi di investimento, al beneficiario è richiesto di calcolare su base previsionale tutti gli altri costi che saranno sostenuti durante il periodo di riferimento e che appartengono ad una delle due seguenti categorie:

- **costi operativi** che includono costi operativi fissi, quali ad esempio costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione ed amministrazione generale, e costi operativi variabili quali costi per il consumo di materie prime, di energia, per prestazioni di servizi, per utenze e altri materiali di processo, oltre che i costi di manutenzione e riparazione;
- **costi di sostituzione** che includono le spese che si riferiscono alla sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve necessari per garantire il funzionamento tecnico dell'operazione, quali ad esempio parti di impianti, filtri, strumenti, veicoli, attrezzature di ufficio o informatiche.

È importante ricordare che è possibile considerare soltanto i costi direttamente attribuibili al progetto per il quale si richiede il finanziamento del programma operativo. Inoltre, devono essere esclusi dal calcolo dei funding gap:

- **costi contabili** non di cassa quali ad esempio l'ammortamento oppure riserve per costi di sostituzione futuri e per sopravvenienze passive;
- **costi di finanziamento** quali ad esempio il pagamento degli interessi di prestiti.

Infine, tra i costi non dovrà essere considerato nemmeno l'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la stessa rappresenti un costo non ammissibile a cofinanziamento comunitario ossia sia recuperabile dal beneficiario a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014

**Articolo 17**

Determinazione dei costi

*Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, si considerano i seguenti costi sostenuti durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2:*

- a) costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione;*
- b) costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione;*
- c) costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione*

#### **4.2.5 I risparmi sui costi operativi**

---

In base all'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013 i risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Ciò comporta che nel caso in cui la riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento non dovesse coprire l'intero importo del risparmio sui costi operativi, la parte rimanente dei costi operativi dovrà essere inclusa nel calcolo del funding gap.

#### **4.2.6 Il valore residuo dell'investimento**

---

Il valore residuo rappresenta il valore economico dell'opera al termine del periodo di riferimento.

Il beneficiario dovrà procedere a calcolare il valore residuo dell'investimento soltanto nel caso in cui le entrate dell'operazione superino i costi. Nel caso, ad esempio, di una nuova strada non soggetta a pedaggi e che non genera per il beneficiario altre entrate (i.e. *shadow tolls*), quest'opera non genererà entrate e non sarà necessario calcolare il valore residuo al termine del periodo di riferimento che andrebbe altrimenti a ridurre il funding gap dell'opera.

Per le opere che generano entrate nette, il valore residuo dell'investimento deve essere invece incluso nell'ultimo anno dell'analisi finanziaria. Il valore residuo, riflette la capacità dell'opera di essere utilizzata per offrire ancora beni o servizi al termine del periodo di riferimento, allorché la vita economica sia superiore al periodo di riferimento adoperato per l'analisi finanziaria. Il valore residuo, pertanto, sarà pari a zero laddove il periodo di riferimento coincida con la vita economica dell'opera realizzata.

Per calcolare il valore residuo, come stabilito dall'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n.480/2014 sarà necessario determinare il valore attuale netto dei flussi di cassa per un periodo temporale pari alla differenza tra gli anni di vita economica dell'opera e gli anni del periodo di riferimento adoperato.

Il regolamento consente anche in circostanze giustificate di utilizzare metodi di calcolo del valore residuo alternativi. Ad esempio, un metodo alternativo potrebbe essere quello di adoperare una formula standard di ammortamento economico oppure di considerare il valore di mercato dell'asset finanziato. Il metodo dell'ammortamento economico, ad esempio, potrebbe essere adoperato in casi speciali di progetti con una lunga vita economica, come nel caso delle infrastrutture di trasporto, considerato che il metodo del valore attuale netto dei flussi di cassa potrebbe distorcere l'analisi finanziaria.

*Regolamento delegato (UE) n. 480/2014*

**Articolo 18**

*Valore residuo dell'investimento*

- 1. Nel caso in cui gli asset di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il loro valore residuo è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti dell'operazione. In circostanze giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo.*
- 2. Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi di cui all'articolo 17.*

#### **4.2.7 Il tasso di attualizzazione finanziaria**

I flussi di cassa incassati o erogati nel periodo di riferimento, sono attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione finanziaria del 4% in termini reali. Il tasso di attualizzazione o tasso di sconto rappresenta il costo opportunità del capitale, vale a dire il rendimento del migliore progetto alternativo. Tale tasso è stato determinato dalla Commissione basandosi sul tasso di rendimento a lungo termine di un portafoglio internazionale di investimenti, calcolato come rendimento medio delle attività del 3% aumentato dell'1%, percentuale quest'ultima che corrisponde al calo subito dal rendimento medio dei titoli di Stato a lungo termine nel territorio dell'Unione successivamente alla fissazione del tasso di attualizzazione finanziaria per il periodo di programmazione 2007-2013.

L'utilizzo di un tasso di sconto in termini reali comporta che l'analisi finanziaria necessaria per la determinazione del funding gap venga realizzata adoperando prezzi costanti ossia ipotizzando un tasso di inflazione pari a zero.

*Regolamento delegato (UE) n. 480/2014*

**Articolo 19**

*Attualizzazione dei flussi di cassa*

- 1. Nel calcolo dei costi e delle entrate sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa destinati a essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione. I flussi di cassa sono stabiliti per ogni anno in cui vengono erogati o riscossi nell'ambito dell'operazione nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2*
- 2. Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive.*
- 3. I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione finanziaria del 4% in termini reali come parametro di riferimento indicativo per le operazioni di investimento pubblico cofinanziate dai fondi SIE.*
- 4. Gli Stati membri possono utilizzare un tasso di attualizzazione finanziaria diverso dal 4 % se motivano la scelta di tale parametro e garantiscono una sua applicazione coerente a operazioni simili nello stesso settore.*
- 5. Valori diversi dal 4 % possono essere giustificati sulla base:*
  - a) delle specifiche condizioni macroeconomiche dello Stato membro interessato e delle tendenze e congiunture macroeconomiche internazionali, oppure*
  - b) della natura dell'investitore o della struttura di attuazione, quali i partenariati pubblico-privato; oppure*
  - c) della natura del settore interessato;*
- 6. Al fine di stabilire i tassi di attualizzazione finanziaria specifici, gli Stati membri stimano il rendimento medio a lungo termine di un paniere di investimenti alternativi e privi di rischi, nazionali o internazionali, a seconda di quelli che siano ritenuti i più pertinenti. Le informazioni sui diversi tassi di attualizzazione finanziaria sono messi a disposizione dei beneficiari.*

## 5 Impossibilità nel valutare le entrate in anticipo

Non sempre è possibile valutare obiettivamente in anticipo le entrate che saranno generate da un progetto sulla base dei metodi previsti dalle norme comunitarie, Ad esempio, in assenza di esperienze di mercato ovvero nei casi in cui non vi siano gli elementi per determinare in maniera attendibile le potenziali entrate nette che l'investimento genera.

In tali casi, in base a quanto disposto dall'articolo 61, comma 6 del regolamento (UE) n.1303/2013, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

L'opzione di cui all'articolo 61, comma 6, non può e non deve essere richiamata nei casi in cui l'operazione faccia riferimento a settori regolamentati da regimi tariffari noti, o per i quali esistano infrastrutture/servizi analoghi come accade nel caso di progetti relativi al settore dei trasporti, al trattamento dei rifiuti, alla produzione e distribuzione di acqua potabile, all'efficientamento energetico, alla valorizzazione di beni ambientali e culturali.

## 6 Verifiche ex post e degli eventuali recuperi.

Il Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità, nell'ambito delle sue verifiche di gestione, procederà a controllare l'applicabilità dell'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013 alle operazioni finanziate dal programma operativo.

Laddove è possibile identificare flussi finanziari in entrata dopo il completamento dell'operazione, l'AG dovrebbe in particolare esaminare se i flussi finanziari in entrata verranno direttamente pagati dagli utenti o se possono essere classificati come "altri flussi finanziari in entrata", come ad esempio contributi privati o pubblici o altri proventi finanziari. Il Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità dovrebbe assicurarsi che i flussi finanziari in entrata siano stati determinati sulla base dell'approccio incrementale.

Qualora i risparmi sui costi operativi non siano stati trattati dal beneficiario come entrate nette, le verifiche di gestione dovrebbero ottenere le prove che essi verranno compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Quando l'operazione fa parte di un progetto più ampio può essere irrilevante effettuare l'analisi finanziaria solo sull'operazione. Il Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità dovrebbe verificare che l'analisi sia stata fatta su un'unità autosufficiente di analisi e che le entrate nette del progetto siano state assegnate all'operazione in proporzione al costo ammissibile dell'operazione rispetto al più complessivo costo dell'investimento del progetto.

In linea con l'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013, paragrafi da 2 a 5, la spesa ammissibile dell'operazione deve esser stata ridotta anticipatamente tenendo conto delle entrate nette potenziali dell'operazione, determinate tramite uno dei seguenti metodi:

- applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore;
- calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento;

Qualora si applichi il secondo metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

Al momento delle verifiche, in particolare, il Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità dovrebbe controllare:

- il carattere ragionevole e la descrizione delle differenti ipotesi formulate in relazione alle previsioni di entrate e di spesa nelle situazioni con e senza operazione, considerando qualsiasi dato storico disponibile, la categoria di investimento in questione, il tipo di progetto, la redditività normalmente attesa per il tipo di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga";
- il collegamento diretto tra la valutazione e le ipotesi di cui sopra;
- l'applicazione dei parametri di calcolo raccomandati (lunghezza del periodo di riferimento, tasso di attualizzazione, ecc.);
- la correttezza dei calcoli.

Nelle verifiche di gestione, inoltre, occorre controllare che qualora sia stato obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la chiusura del programma, se precedente, siano state detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

**Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione- EGESIF\_14-0012\_02 final 17/09/2015 <sup>1</sup>**

*In particolare, dovrebbe offrire loro indicazioni sul metodo da applicare per prevedere le entrate nette future.*

*Gli orientamenti dovrebbero inoltre chiarire le norme che riguardano la scelta del metodo per calcolare le entrate nette potenziali.*

*Quando il metodo scelto è il calcolo delle entrate nette attualizzate, gli orientamenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate sui parametri applicabili nel calcolo, quali la lunghezza del periodo di riferimento, il tasso di attualizzazione, il calcolo del valore residuo, ecc.*

*L'AG, nell'ambito delle sue verifiche di gestione, dovrebbe verificare che le norme e gli orientamenti siano stati seguiti e che la valutazione dell'operazione generatrice di entrate sia stata effettuata adeguatamente e sia documentata nella sua interezza. Al momento della valutazione dell'esattezza del calcolo delle entrate nette, l'AG dovrebbe verificare in particolare:*

- il carattere ragionevole e la rivelazione di qualsivoglia ipotesi formulata in relazione alle previsioni di entrate e di spesa nelle situazioni con e senza operazione, considerando qualsiasi dato storico disponibile, la categoria di investimento in questione, il tipo di progetto, la redditività normalmente attesa per il tipo di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga";*
- il collegamento diretto tra la valutazione e le ipotesi di cui sopra;*
- l'applicazione dei parametri di calcolo raccomandati (lunghezza del periodo di riferimento, ecc.);*
- la correttezza dei calcoli.*

*Quando il metodo scelto è il calcolo delle entrate nette attualizzate, l'AG dovrebbe controllare, in particolare durante le verifiche di gestione, che qualsiasi entrata generata prima del completamento dell'operazione sia stata presa in considerazione come fonte di entrate nel calcolo delle entrate nette attualizzate o che sia (o sarà) detratta dalla spesa ammissibile totale dichiarata dal beneficiario. In generale, per la previsione e la verifica delle entrate nette generate potranno essere adottate procedure proporzionate alla dimensione dell'assistenza finanziaria concessa all'operazione.*

---

<sup>1</sup> Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione - [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance\\_management\\_verifications\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_management_verifications_it.pdf)



## Allegato 1: Check list

### Casi di esclusione diretta

Al verificarsi di uno dei casi di seguito presentati in forma di check list l'operazione non è da considerare generatore di entrata o comunque non si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'art. 61 del Reg. (UE)1303/2013.

L'operazione:	SI/NO	conclusione
1. è assistenza rimborsabile (Art. 67 reg. 1303/2013) soggetta all'obbligo di rimborso completo, o di premi –?	SI	non è generatore di entrata.
	NO	Vai a punto 2
2. è <i>assistenza tecnica</i>	SI	non è generatore di entrata.
	NO	Vai a punto 3
3. è sostegno da o a “ <i>Strumenti Finanziari</i> ”	SI	non è generatore di entrata.
	NO	Vai a punto 4
4. è eseguita nell'ambito di un <i>piano di azione comune</i>	SI	non è generatore di entrata.
	NO	Vai a punto 5
5. è riferita a sostegno in aiuto “ <i>de minimis</i> ”	SI	Art. 61 non applicabile
	NO	Vai a punto 6
6. è riferita a sostegno pubblico in forma di <i>somma forfettaria</i> ?	SI	Art. 61 non applicabile
	NO	Vai a punto 7
7. è riferita a sostegno pubblico erogato tramite utilizzo di <i>tabelle standard di costi unitari</i> <sup>2</sup>	SI	Art. 61 non applicabile
	NO	Vai a punto 8
8. è di sostegno che costituisce un <i>aiuto di Stato</i> compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato	SI	Art. 61 non applicabile
	NO	Vai a punto 9
9. è di sostegno che costituisce <i>aiuto di Stato</i> compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato?	SI	Art. 61 non applicabile
	NO	Vai a punto 10
10. è di sostegno che costituisce <i>aiuto di Stato</i> compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato?	SI	Art. 61 non applicabile
	NO	Vai a punto 11
11. ha un costo ammissibile totale inferiore a 1.000.000 di EURO?	SI	Art. 61 non applicabile.
	NO	

## Allegato 2- Istruzioni per la compilazione del “modello per la determinazione del deficit di finanziamento”

Al fine di procedere al calcolo della spesa ammissibile, l’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione ha predisposto un apposito modello finanziario (“Modello per la determinazione del deficit di finanziamento”) che costituisce parte integrante delle presenti Linee Guida e che, tramite l’inserimento dei dati sulle variabili precedentemente illustrate, consente di definire in “automatico”, in funzione delle componenti di costi ammissibili e non ammissibili, il valore massimo di contributo concedibile.

I beneficiari utilizzando le informazioni tratte dagli studi di fattibilità, relazioni e progettazioni, seguendo le indicazioni delle linee guida dovranno compilare i seguenti fogli:

- 1- Investimento;
- 2- Gestione con investimento;
- 3- Gestione senza investimento;
- 4- Deficit di finanziamento.

### *Foglio di calcolo 1: Investimento*

Il beneficiario, sulla base delle disposizioni comunitarie e degli orientamenti forniti nelle linee guida dovrà riportare i seguenti dati:

- l’anno di avvio della realizzazione dell’operazione;
- i valori dei costi di investimento complessivi disaggregati per annualità secondo il cronoprogramma e per tipologia di voce;
- i valori dei costi di investimento non ammissibili al contributo comunitario precedentemente all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013, come ad esempio l’IVA nel caso in cui questa sia recuperabile dal beneficiario.

**Figura 1 – Foglio di calcolo Gestione scenario con investimento**

1 Investimento										
Costi di investimento										
	Oneri di pianificazione	Acquisto terreni	Edilizia e costruzioni	Impianti, macchinari o attrezzature	Pubblicità	Supervisione durante i lavori di costruzione	Assistenza tecnica	IVA	...	Totale
2020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-	-	-	-




  

Costi di investimento non ammissibili precedentemente all'applicazione dell'articolo 61										
	Oneri di pianificazione	Acquisto terreni	Edilizia e costruzioni	Impianti, macchinari o attrezzature	Pubblicità	Supervisione durante i lavori di costruzione	Assistenza tecnica	IVA	...	Totale
2020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Costi di investimento ammissibili										
	Oneri di pianificazione	Acquisto terreni	Edilizia e costruzioni	Impianti, macchinari o attrezzature	Pubblicità	Supervisione durante i lavori di costruzione	Assistenza tecnica	IVA	...	Totale
2020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Campi da compilare   
 Campi opzionali   
 Campi calcolati 

Fonte: modello per la determinazione del deficit di finanziamento

### **Foglio di calcolo 2- Gestione: scenario con investimento**

Il beneficiario, sulla base delle disposizioni comunitarie e degli orientamenti forniti nelle linee guida dovrà riportare i seguenti dati:

- i valori disaggregati per anno e per tipologia di voce dei costi operativi e dei costi di sostituzione;
- i valori disaggregati per anno e per tipologia di voce di entrata.

Figura 2 – Foglio di calcolo Gestione scenario con investimento

**2 Gestione: scenario con investimento**

Costi												Entrate								
anno	anni	personale	gestione	manutenzi one	materie prime	prestazioni di servizi	...	...	...	...	costi di sostituzione	Totale	anno	anni	tariffe direttamente a carico degli utenti	vendita o locazione di asset	pagamenti per servizi offerti	...	Totale	
2020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	1	-	-	-	-	-	-
2021	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	3	-	-	-	-	-	-
2023	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	5	-	-	-	-	-	-
2025	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	6	-	-	-	-	-	-
2026	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	7	-	-	-	-	-	-
2027	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	8	-	-	-	-	-	-
2028	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	9	-	-	-	-	-	-
2029	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	10	-	-	-	-	-	-
2030	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	11	-	-	-	-	-	-
2031	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2031	12	-	-	-	-	-	-
2032	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2032	13	-	-	-	-	-	-
2033	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2033	14	-	-	-	-	-	-
2034	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2034	15	-	-	-	-	-	-
2035	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2035	16	-	-	-	-	-	-
2036	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2036	17	-	-	-	-	-	-
2037	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2037	18	-	-	-	-	-	-
2038	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2038	19	-	-	-	-	-	-
2039	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2039	20	-	-	-	-	-	-
2040	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2040	21	-	-	-	-	-	-
2041	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2041	22	-	-	-	-	-	-
2042	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2042	23	-	-	-	-	-	-
2043	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2043	24	-	-	-	-	-	-
2044	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2044	25	-	-	-	-	-	-
2045	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2045	26	-	-	-	-	-	-
2046	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2046	27	-	-	-	-	-	-
2047	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2047	28	-	-	-	-	-	-
2048	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2048	29	-	-	-	-	-	-
2049	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2049	30	-	-	-	-	-	-
	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	-	-	-	-	-	-

Campi da compilare   
 Campi opzionali   
 Campi calcolati

Fonte: Modello per la determinazione del deficit di finanziamento

**Foglio di calcolo 3- Gestione: scenario senza investimento**

Nel caso in cui l’operazione finanziata intervenga su un’opera già esistente, come ad esempio nel caso di operazioni di razionalizzazione energetica, di ristrutturazione di infrastruttura idrica oppure ampliamento di un museo, occorrerà confrontare le entrate e i costi dell’opera già esistente con quelli che si determineranno a seguito della realizzazione dell’investimento.

A tal fine, il beneficiario, sulla base dei propri documenti contabili (bilancio, rendiconti, ecc.) dovrà riportare i seguenti dati:

- i valori disaggregati per anno e per tipologia di voce dei costi operativi e dei costi di sostituzione;
- i valori disaggregati per anno e per tipologia di voce di entrata;

**Figura 3 – Foglio di calcolo Gestione scenario senza investimento**

**3 Gestione: scenario senza investimento**

Costi												Entrate								
anno	anni	personale	gestione	manutenzi one	materie prime	prestazioni di servizi	...	...	...	...	costi di sostituzione (1)	Totale	anno	anni	tariffe direttamente a carico degli utenti	vendita o locazione di asset	pagamenti per servizi offerti	...	Totale	
2020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	1	-	-	-	-	-	-
2021	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	3	-	-	-	-	-	-
2023	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	5	-	-	-	-	-	-
2025	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	6	-	-	-	-	-	-
2026	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	7	-	-	-	-	-	-
2027	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	8	-	-	-	-	-	-
2028	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	9	-	-	-	-	-	-
2029	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	10	-	-	-	-	-	-
2030	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	11	-	-	-	-	-	-
2031	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2031	12	-	-	-	-	-	-
2032	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2032	13	-	-	-	-	-	-
2033	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2033	14	-	-	-	-	-	-
2034	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2034	15	-	-	-	-	-	-
2035	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2035	16	-	-	-	-	-	-
2036	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2036	17	-	-	-	-	-	-
2037	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2037	18	-	-	-	-	-	-
2038	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2038	19	-	-	-	-	-	-
2039	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2039	20	-	-	-	-	-	-
2040	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2040	21	-	-	-	-	-	-
2041	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2041	22	-	-	-	-	-	-
2042	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2042	23	-	-	-	-	-	-
2043	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2043	24	-	-	-	-	-	-
2044	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2044	25	-	-	-	-	-	-
2045	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2045	26	-	-	-	-	-	-
2046	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2046	27	-	-	-	-	-	-
2047	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2047	28	-	-	-	-	-	-
2048	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2048	29	-	-	-	-	-	-
2049	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2049	30	-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale		-	-	-	-	-	-

Campi da compilare   
 Campi opzionali   
 Campi calcolati

Fonte: modello per la determinazione del deficit di finanziamento

### Foglio di calcolo 4- Deficit di finanziamento

Il beneficiario dovrà compilare i seguenti campi “amministrativi”:

- Beneficiario: denominazione del soggetto richiedente il contributo comunitario;
- Titolo dell’operazione: nome del progetto oggetto della richiesta di finanziamento comunitario;
- Settore: settore di appartenenza dell’operazione finanziata sulla base della classificazione operata dal regolamento delegato (UE) n.480/2014;
- Periodo di riferimento: si riferisce al numero di anni per i quali sono fornite le previsioni finanziarie determinato in base alle disposizioni comunitarie.

Inoltre, il beneficiario, sulla base delle disposizioni comunitarie e degli orientamenti forniti nelle linee guida, dovrà inserire l’eventuale valore residuo dell’investimento nell’ultimo anno di riferimento considerato.

Il modello contiene nella parte inferiore del foglio i valori fondamentali per il calcolo della spesa ammissibile al finanziamento comunitario ai sensi dell’articolo 61 del regolamento. Tali valori vengono calcolati in automatico, una volta inseriti i dati nei precedenti fogli di calcolo. In particolare risultano disponibili:

- Il deficit di finanziamento;
- Il tasso di deficit di finanziamento;
- Il tasso di ammissibilità pro rata dei costi di investimento;
- La spesa ammissibile attualizzata;
- La spesa ammissibile non attualizzata.

Figura 4 – Foglio di calcolo relativo al deficit di finanziamento

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO GENERATORE D'ENTRATE ART.61													
Beneficiario													
Titolo operazione													
Settore		Trasporto urbano			Periodo di riferimento			25-30					
Anni	Numero anno	Costo totale di investimento	Costi di investimento ammissibili	Costi	Entrate	Risparmi sui costi operativi	Valore residuo	Entrate nette	Costi di investimento attualizzati	Costi di investimento ammissibili attualizzati	Entrate nette attualizzate	Spesa ammissibile attualizzata	Spesa ammissibile non attualizzata
		a	b	c	d	e	f	g=d+e+f-c	A	A1	B	F	G
2020	1												
2021	2												
2022	3												
2023	4												
2024	5												
2025	6												
2026	7												
2027	8												
2028	9												
2029	10												
2030	11												
2031	12												
2032	13												
2033	14												
2034	15												
2035	16												
2036	17												
2037	18												
2038	19												
2039	20												
2040	21												
2041	22												
2042	23												
2043	24												
2044	25												
2045	26												
2046	27												
2047	28												
2048	29												
2049	30												
A. Costo totale di investimento attualizzato (i = 4%)								-					
A1 Costi di investimento ammissibili attualizzati								-					
B. Entrate nette attualizzate (i = 4%)								-					
C. Deficit di finanziamento (A - B)								-					
D. Tasso di deficit di finanziamento (C : A, %)								0,0%					
E. Tasso di ammissibilità (pro rata) (A1 / A)								#DIV/0!					
F. Spesa ammissibile attualizzata								-					
G. Spesa ammissibile non attualizzata								-					

Fonte: modello per la determinazione del deficit di finanziamento

Il modello, inoltre, presenta nell'ultima colonna della tabella il valore annuo della spesa per investimento ammissibile, così come risultante dalle ipotesi dichiarate dall'amministrazione beneficiaria e risultanti dall'applicazione del modello di calcolo del deficit di finanziamento.

Il modello può restituire due diversi risultati:

### Caso A - non genera entrate nette ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1303/2013

Il modello restituisce alla lettera B "Entrate nette attualizzate" del foglio di calcolo "4- Deficit di finanziamento" un valore pari a:

- Zero;
- Negativo.

In linea di principio si esclude la possibilità che il progetto generi entrate nette, tuttavia le dichiarazioni rese e le risultanze del modello sono da assoggettare alle successive verifiche ex post.

### Caso B - genera entrate nette ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1303/2013

Il modello restituisce alla lettera B "Entrate nette attualizzate" del foglio di calcolo "4- Deficit di finanziamento" un valore positivo.

Operazioni che generano entrate nette

In tal caso, la spesa ammissibile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61 del regolamento (UE) n.1303/2013 sarà quella contenuta alla lettera G "Spesa ammissibile non attualizzata" del foglio di calcolo "4- Deficit di finanziamento".

Le dichiarazioni e le risultanze del modello saranno comunque assoggettate alle successive verifiche ex post.

## Allegato 3: Relazione e dichiarazione sulla stima delle variabili adoperate per il calcolo del deficit di finanziamento

### 1. Descrizione del progetto

Settore di riferimento <sup>3</sup>	
Titolo dell'operazione	
Descrizione dell'operazione e degli obiettivi perseguiti <i>(indicare se trattasi di nuova opera o se si interviene su opera già esistente)</i>	
Vita economica dell'opera realizzata	
Servizi che saranno offerti a seguito del completamento dell'operazione <i>(specificare quali nuovi servizi saranno offerti a seguito della realizzazione dell'operazione)</i>	
Tipologia di gestione <i>(descrivere le modalità di gestione che saranno adottate e se gestito direttamente o da altro soggetto)</i>	

### 2. Costi di investimento

Facendo riferimento ai dati rappresentanti nel modello per il calcolo del deficit di finanziamento, foglio di calcolo "1 – investimento" riportare le ipotesi adoperate per la determinazione dei valori e la ripartizione annuale della spesa, indicando le fonti utilizzate per la determinazione di tali valori.

### 3. Costi operativi e costi di sostituzione

Facendo riferimento ai dati rappresentanti nel modello per il calcolo del deficit di finanziamento, foglio di calcolo "2 – gestione con investimento" e foglio di calcolo "3- gestione senza investimento", riportare le ipotesi adoperate per la determinazione dei valori e la ripartizione annuale della spesa, indicando le fonti utilizzate per la determinazione di tali valori.

*(consumo annuo di materie prime, unità di lavoro adoperate e retribuzione, vita utile macchinari, ecc.)*

### 4. Entrate

Facendo riferimento ai dati rappresentanti nel modello per il calcolo del deficit di finanziamento, foglio di calcolo "2 – gestione con investimento" e foglio di calcolo "3- gestione senza investimento", riportare le ipotesi adoperate per la determinazione dei valori e la ripartizione annuale della spesa, indicando le fonti utilizzate per la determinazione di tali valori.

*(domanda, utenti annui, tariffa o altra forma di "prezzo" applicata, canoni di locazione, ecc.)*

### 5. Valore residuo

Riportare l'eventuale valore residuo dell'opera, la vita economica dell'opera realizzata e le ipotesi adoperate per la determinazione del valore, indicando le fonti utilizzate per la determinazione dei valori.

<sup>3</sup> Il settore deve essere individuato tra quelli dell'allegato I del regolamento delegato (UE) n.480/2014.



Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ..... (.....), il  
 ..... CF ..... residente a ..... (.....) in via  
 ..... n. ...., in qualità di legale rappresentante  
 ..... di .....recapito telefonico ..... fax  
 ..... e-mail ..... , P.E.C. ....

dichiara

- di aver assunto le ipotesi prudenziali sopra descritte per la compilazione del modello per il calcolo del deficit di finanziamento;
- di aver considerato soltanto i flussi di cassa in entrata e in uscita direttamente attribuibili al progetto cofinanziato dal programma operativo e destinati ad essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione, escludendo dal calcolo le voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento e le eventuali riserve;
- di aver applicato i seguenti parametri di calcolo stabiliti dalle norme comunitarie e definiti dal Dipartimento Attuatore/Centro di Responsabilità:
  - periodo di riferimento applicabile all'operazione proposta in base a quanto previsto dall'art.15, comma 2, del regolamento delegato (UE) n.480/2014 pari ad anni .....
  - tasso di attualizzazione finanziaria del 4% in termini reali in base a quanto previsto dall'art. 19, comma3, del regolamento delegato (UE) n.480/2014);
- di aver considerato nella determinazione delle previsioni relative ai flussi di cassa in entrata e in uscita che si origineranno dall'operazione, la redditività normalmente attesa della categoria del progetto in questione, il principio "chi inquina paga" e infine le questioni legate all'accessibilità economica delle tariffe;
- di aver assunto l'invarianza dei prezzi assoluti nel corso del periodo di riferimento;
- di aver determinato, in applicazione dell'art.18 del regolamento delegato (UE) n.480/2014, il valore residuo dell'investimento pari a .... (oppure di non aver determinato il valore residuo dell'investimento in quanto la vita economica dell'opera coincide con il periodo di riferimento adottato per l'analisi finanziaria);

.....(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Rappresentante legale o altro soggetto legittimato a firmare)

.....

(timbro e firma leggibile)